REALI DECRETI

E REGOLAMENTO

SANCITI

A GUARANTIGIA E INDIRIZZO DELL'OSPIZIO DE' CATECUMENI

SOTTO A' MINISTERI

DEL COMM. RATTAZZI E DEL CONTE DI CAVOUR

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/realidecretiereg00unse

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Pinerolo in data delli 27 agosto 1853 e 23 ottobre 1854, e quelle del Consiglio Divisionale di Torino in data delli 29 settembre 1853 e 11 ottobre 1855.

Visto il R. Editto 24 dicembre 1836, ed il Regolamento 21 dicembre 1850.

Avuto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. primo.

L'Amministrazione dell'Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo è ricostituita nel modo seguente:

(*Membri nati*) Il Vescovo della Diocesi Presidente; l' Arcidiacono Capitolare; due membri appartenenti al Clero, e cinque laici da nominarsi; questi sette membri dal Ministro Segretario di

Stato per gli affari dell' Interno sulla proposta dell' Intendente Generale della Divisione.

ART. SECONDO.

I membri elettivi stanno in carica per un settennio e scadono per anzianità di nomina, durante il primo periodo però le scadenze saranno determinate dalla sorte ; e nel resto si osserveranno le generali disposizioni di cui al capo 3 del regolamento annesso al R. Decretto 21 dicembre 1850.

ART. TERZO.

L' Amministrazione cosi ricostituita prenderà in esame il Regolamento dell' Ospizio, affine di proporre alla nostra approvazione quelle riforme che crederà conveniente nell' interesse del medesimo.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 13 novembre 1857.

Firmato VITTORIO EMANUELE II.

Controsegnato U. RATTAZZI.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

ECC. ECC.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio Ministro per gli affari Esteri, incaricato del portafoglio dell' Interno;

Viste le deliberazioni prese dall' amministrazione dell' Ospizio dei Catecumeni in Pinerolo, con suo ordinato dell' otto novembre n. 8.

Visti i reali Decreti del 13 novembre 1857 e 29 gennaio 1858;

Visto l' articolo 584 del Regolamento approvato con reale Decreto del 21 dicembre 1850,

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l' unito nuovo Regolamento per l' Ospizio dei Catecumeni eretto nella Città di Pinerolo, il quale sarà d' ordine nostro firmato

dal Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, incaricato del Ministero dell' Interno.

Lo stesso Presidente del Consiglio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto,

Dato in Torino, 12 marzo 1859.

Sottoscritti all' originale

VITTORIO EMANUELE II.

C. CAVOUR.

(Reg. al N. 3, presso l' Intendenza Generale. Torino, 16 marzo 1859.
Sott. G. BERRA).

REGIA INTENDENZA GENERALE DI TORINO

VITTORIO EMANUELE II,

RE DI SARDEGNA DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Visto il precedente nostro Decreto 13 novembre 1857 portante alcune riforme nell' Amministrazione dell' Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo,

Viste le Lettere Patenti 28 marzo 1735, colle quali nell' assegnare al detto Ospizio sui fondi del Gran Magistero dell' ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro l'annualità di lire 3300, venne accordato all' ordine stesso il diritto di farsi rappresentare nell' Amministrazione del Pio Istituto da un suo delegato.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È conservato al Gran Magistero dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro il diritto di nomi-

nare un suo rappresentante allo stesso Ordine ascritto per coamministratore perpetuo dell'Ospizio dei Catecumeni di Pinerolo, in aggiunta ai membri designati col riferito nostro Decreto 13 gennaio 1857, e colle stesse facoltà e prerogative ad essi spettanti.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Torino, addì 29 gennaio 1858.

Firmato VITTORIO EMANUELE II.

Controsegnato C. CAVOUR.

REGOLAMENTO

PER

L'OSPIZIO DEI CATECUMENI DI PINEROLO

COMPILATO GIUSTA L'ART. 3

DEL R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1857.

Art. 1.

L' Ospizio dei Catecumeni è aperto agli acattolici bramosi di entrarvi per essere istruiti nei dogmi e nei precetti della fede cattolica, ed a quei cattolizzati, la cui temporaria ammissione sia necessaria, affinchè possano perseverare nell' osservanza della religione da essi prescelta.

Art. 2.

I fondi e redditi dell' opera dovranno essere esclusivamente erogati nella manutenzione dei ricoverati nell' Ospizio e nella loro istruzione; nè potrà perciò qualsiasi parte di essi essere

distolta per far proseliti esternamente all'Ospizio o per determinarli ad entrarvi [1].

Art. 3.

I ricoverati non potranno eccedere il numero consentito dalle rendite dell'Ospizio, sotto deduzione dei pesi, da cui è gravato il suo patrimonio, e delle spese richieste da una savia e ben regolata amministrazione.

Art. 3.

Nessuno, che non abbia compito il quattordicesimo anno di età, potrà essere ricevuto nell'Ospizio, salvo che sia presentato dai propri genitori o da chi su di esso esercita la patria potestà; i quali facciano legalmente constare di tale qualità loro; e se orfano, dal tutore o tutrice con autorizzazione del Consiglio di famiglia; e la domanda per *iscritto autentico* di detti parenti, tutore, tutrice, potrà tener luogo della presentazione personale.

Non potranno neppure essere ricevuti i figli di famiglia inferiori ai 25 anni di età senza l'ade-

(1) Questa disposizione non risguarda le L. 580 dell'Opera di S. Paolo che si devono distribuire a cattolici e cattolizzati più poveri nelle valli, escluso però affatto ogni proselitismo.

sione per *iscritto autentico* [1] del proprio padre, o di chi vi esercita la patria potestà, salvo coll'autorizzazione del Presidente del Tribunale Provinciale secondo il disposto dell'art. 212 del Codice Civile.

Art. 5.

Occorrendo che il Presidente del Tribunale Provinciale concepisse qualche dubbio sulla spontanea volontà di un acattolico di entrare nell'Ospizio, e sulla legittimità dei motivi che lo inducono a chiederne l'ingresso, ovvero sulla sua libera intenzione di rimanervi dopo ricoverato, potrà sottometterlo ad esame per dare quindi e promuovere quei provvedimenti che saranno creduti del caso.

Art. 6.

I ricoverati dovranno osservare esattamente la disciplina, uniformandosi alle norme stabilite per la convivenza, e serbare nella loro condotta un lodevole contegno; ma saranno sempre in pieno arbitrio di abbandonare definitivamente l'Ospizio;

(1) Per *iscritto autentico* si intenderà anche una semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco.
Vedi il Verbale di discussione del Regolamento.

nè si dovrà perciò opporre il menomo ostacolo ogni volta che ne faranno domanda.

Se però i ricoverati saranno stati ricevuti colle formalità, di cui al primo alinea dell' art. 4, si dovranno rimettere alle stesse persone che ne hanno permesso l' ingresso, ed, in caso di mancanza o di rifiuto di queste a ritirarli, si consegneranno all' autorità di polizia; e se saranno stati ammessi coll' autorizzazione del Presidente del Tribunale si dovrà dare ad esso avviso della loro uscita.

Art. 7.

Oltre all' istruzione religiosa, i catecumeni e principalmente i giovani ricoverati, riceveranno pure nell' Ospizio lezioni di lettura, di scrittura, di aritmetica e di grammatica italiana secondo la loro intelligenza e coltura, e le donne saranno eziandio esercitate nei lavori donneschi.

I ricoverati, che saranno in grado di frequentare le pubbliche scuole, potranno essere ad esse inviati, e sarà pure procurato il mezzo d'imparare un arte od un mestiere a coloro che abbisognassero e fossero nella condizione di fruire di questo benefizio.

L' esecuzione delle disposizioni contenute in quest'articolo dovrà però sempre essere regolata

in modo da non ledere, nè ritardare lo scopo principale dell' Opera.

Art. 8.

Il vitto quotidiano dei ricoverati sarà così per il pranzo come per la cena: una minestra, una pietanza, pane e vino. A colezione si darà pane. Per qualche speciale circostanza dei ricoverati questo trattamento potrà essere migliorato, riferendone poscia all'amministrazione nella prima sua adunanza.

Art. 9.

Sarà preposto alla direzione dell' Ospizio, un ecclesiastico col titolo di Rettore. Esso dovrà fare continuamente residenza nell' Ospizio usando dell'alloggio a ciò destinato, e dovrà pure disimpegnare le attribuzioni di economo, qualora gli siano dall' amministrazione affidate. In caso di assenza o di impedimento potrà farsi surrogare nelle sue funzioni da un altro ecclesiastico coll' annuenza del signor Presidente.

Art. 10.

L' economia interna della famiglia, la conservazione delle biancherie, l'assistenza, occorrendo

agli ammalati, l' istruzione e l' educazione delle ricoverate rimangono commesse alle Suore di S. Giuseppe in quel numero che sarà ravvisato conveniente.

Art. 11.

Serbate le cautele di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, l' ammissione dei ricoverati nell' Ospizio, e la direzione interna di questo, quanto alla disciplina ed all' istruzione religiosa dei ricoverati, non che quanto all' epoca della loro abiura ed uscita dall' istituto, sono esclusivamente affidate al Rettore, il quale si uniformerà alle norme che gli verranno in proposito impartite dal signor Presidente.

Art. 12.

Sarà però cura del Rettore di esaminare preventivamente i postulanti l' entrata, e di indagare incessantemente l' animo dei ricoverati, per respingere assolutamente tutti coloro i quali lasciassero o porgessero fondato sospetto sulla sincerità e rettitudine delle loro intenzioni di abbracciare la religione cattolica.

Art. 13.

Non si potranno ritenere oltre ad un anno nell' Ospizio i ricoverati cattolizzati, sia che abbiano fatta di recente la loro abiura, sia che sieno entrati dopo di essa, salvo per deliberazione apposita dell'Amministrazione [1].

Art. 14.

I parenti potranno visitare di quindici in quindici giorni i loro figli e figlie, padri e madri, mariti e mogli, fratelli e sorelle, nell' Ospizio, e conferire anche da soli a soli con essi, purchè ne facciano preventiva domanda al Rettore e si accomodino alle ore da lui stabilite.

Il Rettore potrà concedere facoltà di visitare i ricoverati ad altre persone, alle condizioni avanti designate; come nell' altro caso dovrà il Rettore prendere le necessarie cautele, affinchè non succedano inopportuni alterchi nè spiacevoli contrasti.

(1) L'amministrazione terrà conto della volontà dei testatori, segnatamente Bigliore e Perucca che danno facoltà di ritenere per maggior tempo i ricoverati nell'Ospizio.

Vedi il verbale di discussione sopra citato.

Art. 15.

L' amministrazione, quale venne costituita coi Reali Decreti 13 novembre 1857 e 29 gennaio 1858, provvederà alla gestione degli interessi dell'Opera conforme al presente regolamento, alle disposizioni vigenti per l'amministrazione delle opere pie ed alle intenzioni dei testatori, i cui lasciti compongono la maggior parte del suo patrimonio.

Art. 16.

Essa verrà riunita almeno una volta al mese in una sala dell'Ospizio, salvo il Presidente preferisca di convocarla nel Palazzo Vescovile.

In caso di parità di voti fra i membri presenti preponderà il voto del Presidente, ed in sua assenza od impedimento farà le veci il suo Vicario o Pro-Vicario Generale.

Art. 17.

Saranno mensilmente designati per turno due membri dell'Amministrazione, uno ecclesiastico e l'altro laico coll'incarico di sopravvegliare particolarmente agli interessi dell'opera, e riconoscere all'uopo nell'interno dell'Ospizio, coll'intervento del Rettore, l'andamento economico di esso.

Art. 18.

Il Presidente farà conoscere in ogni seduta mensile all' amministrazione il movimento personale dei ricoverati, colla loro età, condizioni e relative circostanze, e darà tutti quegli schiarimenti che potranno essere necessari per accertare l' amministrazione che siansi adempiute riguardo ad essi le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 19.

La nomina del Rettore è riservata al Vescovo Presidente. Quella del Segretario, del Tesoriere dell' Economo e del servo, che farà pure da portinaio, spetta all'intiero corpo dell' amministrazione.

Art. 20.

Sarà iscritta negli annui bilanci una somma a calcolo per somministrare quelle vestimenta ai ricoverati che loro fossero necessarie, e per procurare ai neofiti un onesto e conveniente collocamento.

ART, 21.

Occorrendo però qualche sussidio ai neofiti in occasione della loro uscita dell'Ospizio, ovvero qualche spesa per il loro collocamento, il Presidente ne riferirà all' amministrazione a cui spetterà di deliberare in proposito

Visto d'ordine di S. M.

Dal Ministero dell'Interno il 12 marzo 1859.

Il Ministro

C. CAVOUR.

(Reg. all'Intendenza Generale
Torino, 16 marzo 1858.
Sott. G. SERRA).